

Convenzioni per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri provenienti dai territori di missione

La cooperazione tra le Chiese costituisce oggi una delle forme più appropriate con cui la Chiesa risponde al mandato missionario. Essa trova il suo fondamento nella comunione intraecclesiale e coinvolge tutti i membri del popolo di Dio.

In questo contesto deve essere intesa l'accoglienza che le Chiese italiane accordano con sempre maggiore frequenza a presbiteri provenienti dalle terre di missione, favorendone l'inserimento nella pastorale diocesana.

Per fare in modo che queste esperienze diano nuovo slancio e vigore alla cooperazione missionaria, anche alla luce degli orientamenti contenuti nell'Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione, pubblicata dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli il 25 agosto 2001, il Consiglio Episcopale Permanente ha approvato alcuni schemi di convenzione: il primo (Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione per motivi di studio) si applica a quei presbiteri la cui presenza nel nostro Paese è primariamente finalizza-

ta al conseguimento di un titolo di studio presso un'istituzione accademica. Non potendo svolgere un servizio pastorale a tempo pieno, essi non dispongono dei requisiti per essere inseriti nel sistema di sostentamento del clero, ma potranno fruire di un dignitoso inquadramento economico in cambio di una significativa collaborazione pastorale alle diocesi italiane. Il secondo schema, predisposto sulla falsariga del precedente, si applica ai presbiteri stranieri in stato di necessità provenienti da territori non di missione. La terza fattispecie (Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione), configurata in analogia con il modello utilizzato per i presbiteri italiani Fidei Donum (cf. «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1998, pp. 66-72), interessa i presbiteri stranieri inviati in Italia dai loro Vescovi con finalità di cooperazione missionaria o per l'assistenza spirituale agli immigrati. Il ministero da loro esercitato si configura come servizio a tempo pieno e dà perciò titolo per l'inserimento nel sistema di sostentamento del clero secondo i parametri correnti. Il quarto schema, denominato Atto di accoglienza dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione costretti a lasciare il proprio paese per gravi motivi e incaricati per servizi pastorali in Italia, si applica ai casi, numericamente limitati, di sacerdoti profughi o rifugiati politici che, accolti in Italia, possono offrire un servizio pastorale a tempo pieno, avendo con ciò titolo per essere inseriti nel sistema di sostentamento del clero.

Al fine di finanziare il capitolo di spesa necessario per coprire i costi derivanti dalle convenzioni per i presbiteri stranieri studenti, la 51ª Assemblea Generale (Roma, 19-23 maggio 2003) ha approvato la determinazione che viene qui di seguito riportata.

Prot. n. 812/03

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 51^a Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 19 al 23 maggio 2003, ha esaminato e approvato con la maggioranza assoluta la determinazione riguardante i contributi da erogare alle diocesi per il sostegno dei sacerdoti stranieri studenti - provenienti da territori di missione o che si trovano in stato di necessità - che offrono una collaborazione pastorale a tempo parziale.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, in conformità all'art. 72 del Regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" la determinazione nel testo allegato al presente decreto.

La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2003

CAMILLO Card. RUINI
Vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana

+ GIUSEPPE BETORI
Segretario Generale

51^a ASSEMBLEA GENERALE

Roma, 19-23 maggio 2003

La 51^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- TENUTO CONTO di quanto esposto nelle sessioni del Consiglio Permanente tenutesi in data 16-19 settembre 2002, 20-23 gennaio e 24-27 marzo 2003 in riferimento allo schema di convenzione per il servizio pastorale dei preti stranieri presenti in Italia per motivi di studio;
- UDITA la relazione del Presidente della Commissione Episcopale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese;
- PRESO ATTO che la permanenza in Italia per motivi di studio impedisce di configurare l'eventuale attività pastorale dei sacerdoti stranieri quale servizio a tempo pieno in favore delle diocesi, rendendone conseguentemente impossibile l'inserimento nel sistema di sostentamento del clero;
- RITENUTA l'opportunità di prevedere forme di sostegno economico per quei sacerdoti stranieri studenti provenienti da territori di missione o che si trovano in stato di necessità;
- VISTI gli articoli 1, 2 e 5 della delibera CEI n. 57, e il n. 3 delle determinazioni adottate dalla 32^a Assemblea Generale, in esecuzione della delibera CEI n. 57, concernenti la gestione dei flussi finanziari agevolati per il sostegno della Chiesa Cattolica in Italia,

approva
la seguente determinazione

1. - A partire dal 1° gennaio 2004 la C.E.I. assegna un contributo alle diocesi italiane che accolgono in regime di convenzione i presbiteri studenti stranieri - provenienti da territori di missione o che si trovano in stato di necessità - che svolgono un servizio pastorale in favore delle medesime, che non configura il tempo pieno.

2. - Il Consiglio Episcopale Permanente è competente a verificare e aggiornare periodicamente lo schema di convenzione e la misura massima del sussidio spettante a ciascun sacerdote.

3. - L'istruttoria delle pratiche per la concessione del sussidio è affidata all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

4. - L'onere finanziario derivante dalla presente determinazione è posto a carico delle somme provenienti dall'otto per mille IRPEF annualmente destinate alle esigenze di culto e pastorale di rilievo nazionale.